

TI_GERICHTE 17.2016.151 vom 23. März 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.151

FR: TI_GERICHTE 17.2016.151 du 23 mars 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2016.151 del 23 marzo 2017

Regeste

Guida nonostante la revoca della licenza di condurre. Presupposti applicativi dei motivi giustificativi di cui agli art. 14 e 17 CPS. Nel caso concreto negato il presupposto del atto permesso dalla legge, rispettivamente, il rispetto del principio della sussidiarietà

Erwägungen

E. 1

I fatti non sono contestati e, in estrema sintesi, AP 1 ha ammesso di avere circolato nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata. Egli chiede, ciononostante, la sua assoluzione dall'infrazione di cui all'art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr. sostenendo di avere agito per garantire il funzionamento della rete idrica del comune _____ e, quindi, a tutela di un importante interesse pubblico. Richiama, perciò, gli art. 14 e 17 CP.

E. 2

Detto che AP 1 ha guidato l'autoveicolo nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata, occorre aggiungere che nulla agli atti permette di dare per accertato che, quel giorno, all'appellante fosse stato indicato che, a _____, vi era un concreto rischio di un'imminente interruzione dell'approvvigionamento idrico. Questa la dichiarazione 4.12.2013 del tecnico _____: "mi sono allarmato rilevando una grave e abnorme anomalia di produzione d'acqua, nel senso che la stazione di pompaggio a lago stava alimentando quantitativi assolutamente fuori dall'ordinario. Ho immediatamente chiamato la cancelleria comunale (...) affinché qualcuno effettuasse un controllo visivo della situazione, un'eventuale perdita, in particolare (in) un punto d'incrocio di diverse condotte che già in passato è stato oggetto di manutenzione" (scritto citato). Da questo scritto risulta, certo, che la rete idrica necessitava di un controllo. Si può ben ammettere che questo controllo andasse effettuato in tempi brevi. Ma nulla permette di accertare che ci fosse una vera e propria situazione d'urgenza. Infine, nulla permette di ritenere che al qui appellante siano state date informazioni diverse. Del resto, il tutto si è, poi, concluso con l'accertamento, non di un'anomalia della rete idrica, ma di un difetto del sistema informatico di controllo.

E. 3

L'applicazione dell'art. 17 CP è, in concreto, già di primo acchito esclusa per una manifesta ed evidente violazione del principio di sussidiarietà (Donatsch/Tag, Strafrecht I, 9a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 242 e seg.; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 17 n. 7; Trechsel/Geth, Schweizerisches Strafrecht, Praxiskommentar, 2a edizione, Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 17 n. 7; STF 6B_176/2010 del 31 maggio 2010, consid. 2.1; DTF 122 IV 1, consid. 3a e 4; DTF 101 IV 4, consid. 1). Infatti, pur considerando la necessità di agire con una certa sollecitudine

(Donatsch/Tag, op. cit., pag. 243 con riferimento alla DTF 75 IV 49, consid. 4), l'appellante avrebbe potuto tranquillamente raggiungere l'acquedotto in altro modo: non solo in alcune delle modalità suggerite dal primo giudice (consid. 7, pag. 14 e 15 della sentenza impugnata), ma anche a piedi o con una bicicletta o un motorino visto che (come si evince dalle dichiarazioni dello stesso appellante) egli ha percorso la distanza fra l'autosilo in cui la sua vettura era parcheggiata e il luogo da esaminare in soli 4-5 minuti (verb. dib. di primo grado, pag. 2 e 3). Ne deriva che il principio di sussidiarietà – per cui l'esclusione dell'illiceità in forza dell'art. 17 CP è data unicamente quando la violazione del bene giuridico protetto è impossibile da evitare se non con il reato in discussione – non è manifestamente realizzato in concreto. Per gli stessi argomenti, è esclusa l'applicazione dell'art. 18 CP.

E. 4

Nemmeno può trovare applicazione l'art. 14 CP: non occorre dilungarsi molto per spiegare che nessuna legge impone o permette ad un funzionario comunale privo della necessaria licenza di mettersi al volante per assolvere ad un dovere di funzione. Neppure è ipotizzabile, in concreto, l'esistenza di fatti giustificativi non previsti dalla legge: in particolare, quand'anche dovesse essere ammesso che vi era un rischio concreto per il funzionamento dell'acquedotto (ciò che ancora non è dimostrato), non può essere ammesso che l'appellante abbia fatto uso di mezzi necessari e adeguati nella misura in cui l'atto illecito che gli viene rimproverato non costituiva – e di lunga, come visto sopra – l'unica via possibile per salvaguardare l'interesse del comune al buon funzionamento dell'acquedotto (cfr. DTF 113 IV 4; 107 IV 84, consid. 4; STF 6B_271/2016 del 22 agosto 2016, consid. 2.2; Seelmann, op. cit., ad art. 14 n. 4; Monnier, op. cit., ad Intro. aux art. 14 à 18 n. 4).

E. 5

Nella parte conclusiva della sua dichiarazione motivata, l'appellante ha richiamato (fra le altre norme) anche l'art. 13 CP (errore sui fatti). Il richiamo non è stato motivato e questa Corte non intravede alcuna circostanza da cui potrebbe derivare la necessità dell'applicazione di tale disposto.

E. 6

L'appello va respinto e l'imputato dichiarato autore colpevole di guida senza autorizzazione (art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr.).

E. 7

Questa Corte – pur se a titolo abbondanziale ritenuto che l'accertamento non può, vista l'esenzione da pena decretata dal primo giudice, portare ad alcuna conseguenza – deve con preoccupazione sottolineare che le motivazioni scritte del giudizio di primo grado sono state intimiate a distanza di ben 22 mesi dalla comunicazione del dispositivo. Ancora una volta, dunque, ritenuta la banalità della fattispecie sub judice e richiamato l'art. 84 cpv. 4 CPP, questa Corte è costretta a rilevare una grave violazione del principio di celerità (art. 5 cpv. 1 CPP, art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14 n. 3 lett. c Patto ONU II; DTF 130 IV 54, consid. 3.3.1; DTF 124 I 139, consid. 2a).

E. 8

In virtù del divieto della reformatio in pejus di cui all'art. 391 cpv. 2 CPP, viene confermata l'esenzione da pena (derivante da un'applicazione errata dell'art. 100 cifra 1 seconda frase LCStr.) e la mancata revoca della sospensione condizionale decisi dalla prima giudice.

E. 9

Vista la sua condanna, la richiesta di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presentata da AP 1 va, necessariamente, respinta. Gli rimane, comunque, assegnata l'indennità di fr. 500.- decisa dalla giudice di primo grado.

E. 10

La ripartizione degli oneri processuali di prima istanza viene confermata. Quelli del presente giudizio (tassa di giustizia di fr. 1000.- e spese per fr. 200.-) sono a carico di APP_1. Per questi motivi, visti gli art. 5, 6, 10, 76 segg., 80, 81, 82, 84 cpv. 4, 379 segg., 398 segg., 406, 429, 436 CPP; 13, 14, 17 e 18 CP; art. 95 cpv. 1 lett. b, 100 cpv. 1 seconda frase LCStr.; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.